



Ordinanza n. 3/2005 dell'Autorità Portuale di Savona del 22 luglio 2005

relativa all'applicazione di un sistema di rilascio e controllo delle autorizzazioni per l'accesso alle aree portuali di Savona – Vado modificata con l'Ordinanza n. 5 del 16/04/2008 del Presidente dell'Autorità Portuale

IL PRESIDENTE

VISTO che l'Autorità Portuale è legittimata, per effetto della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, a regolare l'uso delle aree rientranti nella relativa circoscrizione;

VISTO il disposto dell'articolo 6, comma primo, lettera a) della Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni che demanda all'Autorità Portuale il compito di provvedere all'indirizzo, programmazione, al coordinamento e al controllo delle operazioni portuali e delle altre attività esercitate nei porti, con potere di regolamentazione attraverso ordinanze;

VISTO che il 1° luglio 2004 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali in relazione alle minacce terroristiche ed alle azioni illecite internazionali;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203, in attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti, individua misure di sicurezza tali da garantire che le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 ne risultino rinforzate;

CONSIDERATO che le sopracitate normative estendono l'applicazione delle misure di sicurezza al porto, inteso come una specifica area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intesi ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo che ha al suo interno uno o più impianti portuali dotati di un piano di sicurezza approvato a norma del regolamento (CE) n. 725/2004;

RICHIAMATO il ruolo attribuito all'Autorità Portuale, organo istituzionale di governo dei porti, in materia di programmazione ed attuazione della *security*;

PRESO ATTO dei Piani della Sicurezza degli impianti portuali adottati dai singoli terminalisti e dall'Autorità Portuale per la banchine non affidate in concessione, ed approvati dalla locale Capitaneria di Porto;

RAVVISATA l'esigenza, con particolare riguardo alla *security*, di migliorare la sicurezza nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure, attraverso l'integrazione dei piani di sicurezza adottati dai singoli impianti portuali con l'introduzione di nuove misure di vigilanza;



RAVVISATA l'esigenza di stabilire nuovi criteri di regolamentazione all'accesso di persone e di mezzi all'ambito portuale con un nuovo sistema di rilascio e controllo delle autorizzazioni all'accesso in porto;

VISTA l'ubicazione dei nuovi varchi di accesso ai bacini Portuali di Savona e di Vado Ligure;

TENUTO CONTO delle caratteristiche tecniche dei nuovi varchi portuali, connessi per via telematica alla rete portuale e dotati di dispositivi per la lettura informatica dei badge elettronici rilasciati dall'Autorità Portuale;

VISTA la realizzazione del nuovo varco portuale dedicato al transito delle persone e dei mezzi dal/all'area crociere del porto di Savona;

VISTO che, nel nuovo assetto viario, l'accesso all'area crocieristica è separato e distinto dall'accesso al porto commerciale;

VISTA l'ordinanza n° 3 del 22 luglio 2005 e successive modificazioni, in materia di rilascio dei permessi di accesso al porto di Savona - Vado Ligure.

VISTO il Regolamento dell'Autorità Portuale che disciplina l'esercizio delle attività Industriali, Commerciali, Artigianali nell'ambito della giurisdizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale;

PRESO ATTO delle valutazioni espresse dalla Capitaneria di Porto, dall'Agenzia delle Dogane, dalla Polizia di Frontiera Marittima;

CONSIDERATE le osservazioni e le proposte espresse dalle varie categorie degli Utenti Portuali;

ORDINA

CAPO I

ACCESSO IN PORTO

Articolo 1

Obiettivi

La presente Ordinanza introduce ed attua misure volte a migliorare e razionalizzare l'attività di identificazione e vigilanza delle persone e dei veicoli che accedono nelle aree portuali specificate al successivo art. 2.

L'obiettivo è quello di regolamentare l'accesso in porto e di migliorare la sicurezza di fronte al pericolo di atti illeciti internazionali, in conformità agli ultimi orientamenti normativi comunitari e internazionali.

I gestori degli impianti portuali del porto di Savona-Vado rimangono comunque responsabili della completa applicazione dei piani di sicurezza approvati dalla locale Capitaneria di Porto ed adottati in conformità al Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali.



Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente Ordinanza individua alcune regole a cui devono attenersi tutte le persone che intendano accedere nelle aree ubicate all'interno dei varchi portuali di Savona e Vado Ligure indicati all'art. 4 della presente Ordinanza.

Le autorizzazioni all'accesso vengono rilasciate dall'Autorità Portuale secondo diverse modalità disciplinate al Capo II.

La presente Ordinanza non si applica ai seguenti impianti portuali:

- 1) il terminal traghetti di Vado Ligure assegnato in concessione alla Società "Forship S.p.a.";
- 2) i pontili T.R.I., ERG, ESSO, PETROLIG/AGIP;
- 3) il terminal Miramare nel bacino portuale di Savona;

Per le aree sopra elencate il controllo sugli ingressi sarà regolamentato ed applicato dal soggetto concessionario in ottemperanza ai contenuti del piano di sicurezza dallo stesso adottato ed approvato dalla Capitaneria di Porto di Savona, secondo quanto disposto dal Regolamento CE n. 725/2004.

Per quanto concerne il terminal assegnato in concessione alla Società "Costa Crociere S.p.a." limitatamente al periodo compreso tra le due ore che precedono l'accosto della nave e la conclusione delle operazioni di disormeggio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della presente Ordinanza.

Le autorizzazioni all'accesso in porto rilasciate dall'Autorità Portuale:

1. non costituiscono titolo abilitativo all'accesso a bordo delle navi;
2. non autorizzano ad accedere all'interno delle zone assegnate in concessione senza il consenso dello stesso concessionario.

In casi motivati il concessionario può richiedere all'Autorità Portuale, per quanto attiene le aree in concessione allo stesso, che l'autorizzazione all'accesso sia condizionata al preventivo nulla osta dell'impresa concessionaria.

Il fac-simile del predetto nullaosta è allegato alla presente Ordinanza sub. 1 Modulo 6.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente Ordinanza si intende per:

1. "Aree portuali soggette a vigilanza", le aree portuali di Savona e di Vado Ligure, indicate al precedente art. 2 e soggette al sistema di vigilanza sugli accessi di persone e veicoli ai varchi portuali adottato dall'Autorità Portuale e disciplinato nella presente Ordinanza;
2. "Ufficio I.L.P.P.", l'Ufficio Imprese, Lavoro Portuale e Permessi dell'Autorità Portuale di Savona;



3. “Autorizzazioni/Permessi di accesso in porto”, le autorizzazioni ad entrare/uscire alle/dalle aree portuali soggette a vigilanza, rilasciate a persone e veicoli. Tali autorizzazioni sono rilasciate dall’Ufficio I.L.P.P. dell’Autorità Portuale;
4. “Soggetto/Ente richiedente”, i professionisti, le imprese individuali, le società, gli enti pubblici e le altre istituzioni e soggetti che intendono richiedere l’accesso in porto per persone e veicoli;
5. “Abilitazione a richiedere l’accesso in porto”, il possesso, da parte del soggetto/ente richiedente, di determinati requisiti che lo abilitano a poter richiedere permessi di accesso in porto per persone e veicoli;
6. “Imprese soggette all’iscrizione al Registro ex art. 68 Cod. Nav. come previsto dal Regolamento allegato al Decreto AP SV n. 56/2005”, le imprese che intendono esercitare un’attività commerciale, industriale ed artigianale in porto e che sono soggette all’iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dall’Ufficio I.L.P.P. dell’AP, in conformità all’articolo 68 del Codice della Navigazione.
7. “Imprese non soggette all’iscrizione nel Registro ex art. 68 Cod. Nav. previsto dal Regolamento allegato al Decreto AP SV n. 56/2005”, le imprese di seguito elencate:
 - a. imprese che, pur svolgendo attività rientranti nelle categorie soggette all’iscrizione nel registro, effettuano interventi occasionali di cui all’art. 3 del Decreto AP SV n. 56/2005 ed all’art. 10, punto 4 di questa Ordinanza;
 - b. imprese esercitanti attività che **non** debbano essere oggetto di programmazione settoriale e di specifiche valutazioni tecniche anche in riferimento ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Le imprese che effettuano attività di trasporto rientrano in questa categoria;
 - c. concessionarie demaniali marittime che esercitano l’attività stabilita nell’atto di concessione all’interno delle aree assegnate;
 - d. imprese esercitanti le attività ed i servizi di seguito elencati i quali, pur essendo sottoposti al regime di vigilanza, coordinamento e controllo dell’Autorità Portuale, sono regolati da altre disposizioni settoriali:
 - i. Attività specificate agli artt.16 - 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e nel regolamento per l’esercizio delle operazioni portuali;
 - ii. Attività comprese nei servizi di interesse generale di cui al D.M. 14/11/1994;
 - iii. Attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui al punto a) dell’art. 27 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114 e degli artt. 3,4 della Legge Regionale 2 luglio 1999, n.19.
 - iv. Attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici dell’Autorità Portuale ovvero di altre Amministrazioni dello Stato per l’esecuzione di lavori e servizi dalle medesime affidati;
 - v. Servizio di pilotaggio, di rimorchio, di ormeggio, di battellaggio;
 - vi. Servizio palombari e sommozzatori di cui agli art. 204, 207 Reg. Codice Navigazione e D. M. 13.01.79. con l’esclusione degli operatori di turismo subacqueo;
 - vii. Agenti Raccomandati Marittimi Legge 4.4. 1977, n° 135; Mediatori Marittimi Legge 12.03.1968, n° 478; Provveditori marittimi e Spedizionieri doganali;
8. “Imprese eroganti servizi di interesse della comunità portuale”, le imprese che forniscono



direttamente all'utenza portuale servizi di interesse generale di cui al D.M. 14/11/1994 nonché altri servizi ritenuti di interesse della comunità portuale quali servizi tecnico-nautici, servizi chimici portuali, servizi di rilevazione meteo-marine e sui movimenti nave;

Articolo 4

Varchi Portuali

L'accesso alle aree soggette a vigilanza avviene, alle condizioni di seguito descritte, attraverso i seguenti varchi:

1. Bacino Portuale di Savona

a. Varco Portuale “*Porto Commerciale*”

- i. Destinazione Funzionale: destinato ai controlli *security* sui veicoli e le persone in transito nel bacino portuale di Savona;
- ii. Orario di Apertura: presidiato h 24 dal personale di vigilanza incaricato dall'Autorità Portuale;
- iii. Sistema di Vigilanza: dotato di connessioni telematiche alla rete portuale e di sistemi di lettura informatica dei *badge* elettronici rilasciati dall'Autorità Portuale;

b. Cannello per l'accesso pedonale “*Vecchia Darsena*”

- i. Destinazione Funzionale: destinato al transito occasionale dei passeggeri, degli equipaggi e di altro personale diretto al Palacrociera in occasione dell'arrivo delle navi;
- ii. Orario di Apertura: autorizzato dall'Autorità Doganale e presidiato, limitatamente agli orari di ormeggio delle navi da crociera, da personale di vigilanza della società “Costa Crociere S.p.a.”;
- iii. Sistema di Vigilanza: controlli sui documenti che legittimano l'accesso e
- iv. l'uscita dal porto effettuati direttamente dal personale di cui sopra

c. Varco Portuale di accesso “*Stazione Marittima*”

- i. Destinazione Funzionale: destinato ai controlli *security* sui veicoli e le persone in transito nell'area crociera;
- ii. Orario di Apertura: autorizzato dall'Autorità Doganale e presidiato, limitatamente agli orari di ormeggio delle navi da crociera, da personale di vigilanza della società “Costa Crociere S.p.a.”;
- iii. Sistema di Vigilanza: dotato di connessioni telematiche alla rete portuale e di sistemi di lettura informatica dei *badge* elettronici rilasciati dall'Autorità Portuale;



2. Bacino Portuale di Vado Ligure

- a. Varco Portuale “Piazzale +15.”
- i. Destinazione Funzionale: dedicato prevalentemente all’entrata/uscita di veicoli, diretti alle aree operative portuali.
 - ii. Orario di Apertura: presidiato dal personale di vigilanza incaricato dall’Autorità Portuale limitatamente agli orari di apertura del terminal;
 - iii. Sistema di Vigilanza: dotato di connessioni telematiche alla rete portuale e di sistemi di lettura informatica dei *badge* elettronici rilasciati dall’Autorità Portuale;

Articolo 5

Soggetti abilitati ad accedere al porto

Sono abilitati ad accedere alle aree portuali per l’adempimento dei propri compiti istituzionali, previa identificazione presso il personale ai varchi:

- Prefetto, Questore, Magistrati e Ufficiali Giudiziari;
- Rappresentanti di paesi stranieri, dell’O.N.U. e dell’Unione Europea;
- Forze Armate e Forze dell’Ordine e personale di soccorso ed in particolare, a titolo esemplificativo:
 - a. Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica;
 - b. Autorità Marittima;
 - c. Carabinieri;
 - d. Guardia di Finanza;
 - e. Polizia di Stato;
 - f. Vigili del Fuoco;
- Personale appartenente all’Agenzia delle Dogane;
- Membri appartenenti all’OIL;
- Personale di soccorso e delle pubbliche assistenze;
- Personale appartenente all’ASL, all’ARPAL, alla Sanità Marittima, ad Enti riconosciuti e/o Enti di classifica abilitati al rilascio di certificazione delle navi, ispettori navali autorizzati dal governo di bandiera della nave per ispezioni a bordo ;
- Personale appartenente all’Ente Poste Italiane, Ispettori del Ministero delle Comunicazioni che eseguono visite alle stazioni radioelettriche di navi;
- I possessori di tessere di libero accesso ai porti nazionali, ai sensi del Decreto Ministeriale 20.11.1975 e successive modificazioni.

Se la persona è alla guida di veicoli privati è necessario che le venga rilasciato un *badge* di accesso personale secondo le procedure indicate al successivo art. 9.



Articolo 6

Soggetti abilitati a richiedere l'accesso in porto

I soggetti legittimati a richiedere l'autorizzazione per l'accesso in porto di persone e mezzi devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

1. imprese autorizzate ad effettuare operazioni e servizi portuali in base all'art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;
2. imprese/società/enti pubblici ed altre istituzioni titolari di concessioni di aree ubicate all'interno delle aree portuali soggette a vigilanza;
3. impresa autorizzata a fornire lavoro portuale temporaneo in base all'art. 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;
4. imprese:
 - a. appaltatrici e fornitori in genere dell'Autorità Portuale;
 - b. subappaltatrici;
 - c. altre imprese presenti nei cantieri sottoposti alla competenza dell'Autorità Portuale e specificatamente autorizzate;
5. imprese eroganti servizi di interesse della comunità portuale tra i quali:
 - a. servizi tecnico nautici: pilotaggio, ormeggio, battellaggio, rimorchio;
 - b. servizi di interesse generale ai sensi del D.M. 14 novembre 1994;
 - c. servizi chimici portuali;
 - d. rilevazioni movimenti nave e rilevazioni meteo-marine;
6. imprese iscritte nel registro previsto dal Regolamento allegato al Decreto AP SV n. 56/2005 ed adottato in conformità all'articolo 68 del Codice della Navigazione;
7. Imprese non soggette all'iscrizione nel Registro ex art. 68 Cod. Nav. previsto dal Regolamento allegato al Decreto AP SV n. 56/2005 di cui alla lettera b), punto 7 dell'articolo 3 di questa Ordinanza;
8. categorie che possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'accesso mediante comunicazione telematica dei dati al varco portuale da parte dei soggetti operanti stabilmente in porto ed abilitati all'utilizzo di tale servizio:
 - a. tecnici, clienti, fornitori, consulenti, visitatori, famigliari degli equipaggi delle navi ormeggiate nel porto ed in genere persone appartenenti ad organizzazioni che abbiano necessità di accedere al porto per un periodo massimo di *3 giorni consecutivi* presso le imprese/enti operanti stabilmente in porto. Sono escluse le persone e le imprese che devono effettuare attività che, secondo il giudizio discrezionale dell'Autorità Portuale, *debbano* essere oggetto di specifica programmazione settoriale e possano essere a rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - b. personale di imprese autorizzate, ai sensi all'art. 3 del Regolamento allegato al Decreto AP SV n. 56/2005 adottato in conformità all' art. 68 Cod. Nav. ad eseguire attività occasionali;



- c. conducenti di veicoli che operano come vettori e loro ausiliari che debbano accedere al porto;
 - d. personale appartenente ad equipaggi di imbarcazioni da diporto ormeggiate o alate presso i cantieri nautici all'interno delle aree portuali soggette a vigilanza;
9. equipaggi di navi commerciali ormeggiate nei bacini portuali di Savona e di Vado Ligure all'interno delle aree portuali soggette a vigilanza;
 10. imprese di pesca professionale che svolgono l'attività all'interno delle aree portuali soggette a vigilanza ;
 11. agenti marittimi, armatori, fornitori di bordo, spedizionieri doganali, mediatori marittimi;
 12. rappresentanti sindacali delle categorie territoriali competenti;

Ogni altro soggetto che, a giudizio dell'Autorità Portuale, è abilitato ad accedere al porto.

Sono abilitati all'accesso i visitatori accompagnati da personale dell'Autorità Portuale.

Il personale dell'Autorità Portuale è abilitato ad entrare in porto se munito di *badge* di cui al successivo art. 9.

Articolo 7

Validità delle autorizzazioni di accesso al porto

La validità delle autorizzazioni/permessi di accesso al porto dipende:

- 1) *dalla permanenza dell'abilitazione a richiedere l'accesso dell'ente/soggetto richiedente cui appartiene la persona.*

L'abilitazione a richiedere l'accesso deriva da:

- a) provvedimenti autorizzativi/nulla osta dell'Autorità Portuale o di altri enti;
- b) natura giuridica pubblica dell'ente richiedente;
- c) natura dell'attività esercitata dal richiedente, considerata di interesse della comunità portuale;

- 2) *dall'esistenza di una correlazione tra la persona e l'ente richiedente (lavoro dipendente, prestazione professionale, rapporto commerciale...).*

Se nel periodo di validità di un'autorizzazione all'accesso viene a cessare il rapporto di lavoro, di collaborazione o altro, tra la persona e l'ente/soggetto di appartenenza, quest'ultimo deve obbligatoriamente comunicare tale evento all'Ufficio I.L.P.P. restituendo nel contempo il *badge*.

- 3) *dalla scadenza generale e periodica a cui tutti i permessi di accesso in porto sono sottoposti.*

Le imprese che operano stabilmente in porto con autorizzazioni annuali o pluriennali devono comunque rinnovare i relativi *badge* di accesso, secondo le modalità specificate al punto 2 dell'art. 9.



La scadenza delle autorizzazioni all'accesso:

- ◇ è annuale, eccetto per le imprese che esercitano esclusivamente attività di autotrasporto all'interno delle aree portuali. In quest'ultimo caso la scadenza è biennale;
- ◇ avviene:
 - il 30 giugno per:
 - i) imprese autorizzate ad effettuare operazioni e servizi portuali in base all'art. 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;
 - ii) imprese/enti titolari di concessioni pluriennali ubicate all'interno delle aree portuali soggette a vigilanza;
 - iii) impresa autorizzata a fornire lavoro portuale temporaneo in base all'art. 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;
 - iv) imprese che esercitano esclusivamente attività di autotrasporto (ogni due anni);
 - il 31 dicembre di ogni anno per tutte le altre categorie di soggetti richiedenti in possesso di abilitazioni annuali o pluriennali a richiedere l'accesso”.

CAPO II

PROCEDURE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ACCESSO PERSONALI

Articolo 8

Procedure di rilascio delle autorizzazioni di accesso al porto

L'Autorità Portuale rilascia le autorizzazioni all'accesso in porto mediante due procedure:

- rilascio da parte dell'Ufficio I.L.P.P. di *badge* per l'accesso (articolo 9);
- rilascio di *badge* temporanei da parte degli operatori ubicati al varco portuale. Questa modalità viene utilizzata per gli accessi occasionali (articolo 10);

I *badge* costituiscono titolo abilitativo per l'accesso in porto delle persone fisiche.

In casi motivati il concessionario può richiedere all'Autorità Portuale, per quanto attiene le aree in concessione allo stesso, che l'autorizzazione all'accesso sia condizionata al preventivo nulla osta dell'impresa concessionaria.

Il *fac-simile* del predetto nullaosta è allegato alla presente Ordinanza *sub.* 1 Modulo 6.

Particolari ed ulteriori procedure di rilascio di autorizzazione all'accesso vengono utilizzate per:

1. i vettori e conducenti di veicoli che operano come vettori e loro ausiliari solo nei casi previsti dalla presente Ordinanza (art.10 bis);
2. i marittimi imbarcati su navi commerciali (articolo 11)
3. il personale appartenente ad imbarcazioni da diporto ormeggiate nei bacini portuali soggetti a vigilanza (articolo 12)
4. i visitatori accompagnati da personale dell'Autorità Portuale (articolo 13)
5. le visite scolastiche presso impianti portuali in concessione (articolo 14)



Articolo 9

Rilascio da parte dell'Ufficio I.L.P.P. di badge per l'accesso al porto

1 – Rilascio ed utilizzo dei badge

Per l'emissione del *badge* da parte dell'Ufficio U.I.L.P., l'ente richiedente deve trasmettere il modulo di richiesta dei permessi di accesso *sub. 1* Modulo 1 correttamente compilato, sottoscritto ed accompagnato dai documenti descritti al successivo punto 4.

I costi e le modalità di pagamento relativi al rilascio e rinnovo dei permessi sono descritti all'allegato II della presente ordinanza e sono comunque disponibili sul sito dell'Autorità Portuale al seguente indirizzo: www.porto.sv.it

2 - Rinnovo

I soggetti che intendano rinnovare, per un periodo di pari o differente durata, le autorizzazioni all'accesso in loro possesso, devono inviare all'Ufficio I.L.P.P. il modulo di istanza *sub. 1* Modulo 1 debitamente compilato.

Al fine di garantire la continuità dell'abilitazione all'accesso per le persone ed i mezzi, l'Ufficio I.L.P.P. deve ricevere la richiesta di rinnovo da parte del soggetto richiedente con un anticipo di 15 giorni rispetto alla data di scadenza.

Per i soggetti richiedenti in possesso di autorizzazioni all'accesso annuali tale richiesta dovrà essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Per le imprese soggette all'iscrizione nel Registro previsto dal Regolamento allegato al Decreto AP SV n. 56/2005 adottato ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav., il rinnovo delle autorizzazioni all'accesso può avvenire contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione *ex art. 68* Cod. Nav.

Il rinnovo delle abilitazioni personali all'accesso non prevede la sostituzione dei *badge* consegnati in occasione del primo rilascio.

Gli utenti sono invitati a conservare i *badge* rilasciati anche nel caso in cui non debbano più accedere per un lungo periodo alle aree portuali soggette a vigilanza per consentire eventuali rinnovi in tempi rapidi.

3- Le categorie incluse

La modalità di rilascio dell'autorizzazione all'accesso descritta al punto 1 si applica alle categorie n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 di cui all'elenco riportato all'art. 6.

4- I documenti e le dichiarazioni sostitutive necessarie al rilascio del badge

Per il rilascio dei *badge* occorre che l'Ufficio I.L.P.P. dell'Autorità Portuale riceva dal soggetto richiedente i seguenti documenti:

1. Modulo di istanza *-sub. 1* Modulo 1- debitamente compilato e sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto richiedente.

I fax-simile dei moduli sono contenuti all'allegato I di questa ordinanza e sono altresì disponibili presso il sito dell'Autorità Portuale di Savona al seguente indirizzo: www.porto.sv.it



AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

Il modulo di istanza può essere inviato anche per fax, allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, o elettronicamente secondo le modalità prevista dalla normativa vigente.

Sul modulo di istanza deve essere specificata l'area e l'impresa/impresе presso la/e quale/i il soggetto richiedente intende accedere.

- 1 *Bis* Nulla osta -*sub.* 1 Modulo 6- compilato dalla società concessionaria presso la quale si intende operare nel caso in cui quest'ultima abbia richiesto all'Autorità Portuale l'attivazione di tale procedura;
2. Foto tessere delle persone per le quali è richiesto l'accesso. Le foto possono essere:
 - in formato cartaceo 3cm x 4cm
 - in formato digitale (3cm x 4cm, formato jpg, 300 dpi di definizione, colore RGB, da inviarsi all' indirizzo di posta elettronica: impresepermessi@porto.sv.it).In entrambi i casi vengono accettate solo foto in cui è chiaramente indicato il nome e cognome della persona a cui si riferiscono (scritto in stampatello sul retro per il formato cartaceo o nel "nome file" per il formato jpg).
3. per gli stranieri di cui all'art. 1 del D.lgs n. 286 del 25-7- 1998 *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* viene richiesto inoltre:
 - la fotocopia del passaporto in corso di validità;
 - ove previsto dalla normativa, la fotocopia del visto d'ingresso (individuale o collettivo) rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dalle Autorità di frontiera (nei casi previsti dalla legge);
 - ai sensi del comma 2, art 5 del D.lgs n. 286 del 25-7-1998, la fotocopia del permesso di soggiorno, della carta di soggiorno o comunque di altro documento che attesti l'effettuazione della denuncia di presenza al questore della provincia in cui lo straniero si trova;
- 3 *bis* per i cittadini appartenenti ad uno stato dell'Unione Europea, nel caso in cui il soggiorno sia di durata superiore a tre mesi, la carta di soggiorno di cui all'articolo 5 del D.P.R. 54/2002 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea"*
4. il modulo di richiesta di intervento occasionale dell'Ufficio I.L.P.P. compilato dal soggetto operante stabilmente in porto, nel caso di interventi occasionali non richiesti per via telematica, di cui al punto 4 del successivo art. 10;
5. nulla osta della Capitaneria di Porto di Savona per il personale appartenente ad imprese eroganti servizi di interesse della comunità portuale quali servizi di pilotaggio, ormeggio, battellaggio, rimorchio ed in generale servizi soggetti al controllo amministrativo (rilascio concessioni o autorizzazioni) da parte della Capitaneria di Porto di Savona quali: servizi antinquinamento, di bunkeraggio a mezzo bettoline, sommozzatori in servizio locale... ;

Nei moduli di istanza il titolare dell'impresa individuale/rappresentante legale della società, ente pubblico o altra istituzione deve effettuare **dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà** anche in relazione a stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli ha diretta conoscenza (dipendenti o altri collaboratori) secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.



5. La perdita o la sostituzione dei badge d'accesso al porto

In caso di danneggiamento del badge elettronico di accesso, tale da rendere impossibile l'identificazione presso i lettori di prossimità o la visualizzazione delle foto e dei dati stampati sulla tessera, la persona deve provvedere a richiedere all'Ufficio I.L.P.P. un duplicato- *sub. 1* Modulo 4- previa consegna del permesso danneggiato.

In caso di smarrimento del badge il titolare deve richiederne all'Ufficio I.L.P.P. il duplicato. Tale richiesta avviene mediante la compilazione e la consegna all'Ufficio dell'apposito modulo- *sub. 1* Modulo 4- che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, contiene l'attestazione dello smarrimento del documento.

Articolo 10

Gli accessi occasionali

1 – L'abilitazione all'utilizzo delle comunicazioni telematiche per la richiesta di accessi occasionali

I soggetti operanti stabilmente in porto, per poter usufruire dei servizi di richiesta di ingresso al porto per via telematica descritti al successivo comma 2 di questo articolo, devono presentare all'Ufficio I.L.P.P. il modulo di attivazione del servizio -*sub. 1* Modulo 3- debitamente compilato e sottoscritto.

Sul modulo di istanza deve essere specificata l'area portuale per la quale il richiedente intende richiedere i permessi di accesso per via telematica.

Qualora le imprese concessionarie che abbiano richiesto la procedura di nullaosta di cui all'articolo precedente, autorizzino imprese terze ad essere abilitate per l'utilizzo di comunicazione telematiche disciplinate nel presente articolo, è necessario trasmettere all'Ufficio I.L.P.P. attestazione dell'avvenuta autorizzazione, come da *fac-simile* allegato, *sub. 1* Modulo 6-1.

Per l'uso di tali servizi si applicano le norme in materia di contratti.

Al momento di attivazione del servizio l'Ufficio I.L.P.P. assegna le credenziali per procedere con la connessione, costituite dalla coppia *password* – *nome utente*, al rappresentante legale dell'ente richiedente o ad una persona in possesso di procura generale, speciale o delega.

La comunicazione telematica deve essere compilata ed inviata, così come accade per la richiesta di accessi in porto di cui al precedente articolo, solo dalla persona sopra indicata.

Il requisito necessario per l'ottenimento dell'abilitazione al servizio è che il richiedente operi stabilmente in porto. Rientrano in questa categoria:

1. le imprese che erogano servizi ed operazioni portuali;
2. i titolari di concessioni demaniali ubicate all'interno delle aree portuali soggette a vigilanza;
3. le società che erogano servizi di interesse della comunità portuale;
4. le agenzie marittime che operano nelle aree portuali soggette a vigilanza;
5. le imprese di pesca professionale le cui imbarcazioni sono ubicate all'interno delle aree portuali soggette a vigilanza;



6. altri ulteriori soggetti che, a giudizio dell'Ufficio I.L.P.P., sono in possesso dei requisiti necessari;

I costi del servizio sono indicati all'allegato II della presente Ordinanza.

L'utilizzo delle comunicazioni telematiche è possibile, per i soggetti autorizzati, accedendo al sito dell'Autorità Portuale di Savona al seguente indirizzo: www.porto.sv.it

2 – Modalità di utilizzo delle comunicazioni telematiche

I soggetti di cui al punto 1 di questo articolo possono richiedere, mediante l'invio di una comunicazione telematica, l'accesso per determinate categorie di persone e veicoli specificate al successivo comma 3.

La comunicazione telematica contiene i dati identificativi relativi alle persone e veicoli che devono accedere al porto nonché l'impresa/area portuale di destinazione.

Questi dati pervengono in tempo reale all'Ufficio I.L.P.P., agli operatori dei varchi portuali ed agli altri enti di vigilanza.

Al momento di arrivo al varco le persone devono essere identificate. Gli addetti alla vigilanza verificano, attraverso il controllo di un documento di riconoscimento, la corrispondenza fra l'identità della persona e i dati trasmessi dal soggetto abilitato che ha richiesto l'intervento. Ad esito positivo della verifica, vengono consegnati dei badge temporanei.

Il badge temporaneo consente alla persona di entrare e di uscire dal porto per il periodo di tempo richiesto nella comunicazione telematica e deve essere restituito agli operatori del varco quando, nell'ambito del periodo di validità all'accesso, l'utente effettua l'ultima uscita.

Periodicamente l'Autorità Portuale addebita, alle imprese ed agli enti abilitati, il costo dei badge temporanei non restituiti al varco.

3 – Le categorie di soggetti per i quali è possibile richiedere il permesso di accesso per via telematica

Sono incluse quattro diverse categorie di soggetti:

1. tecnici, clienti, fornitori, consulenti, visitatori, famigliari degli equipaggi delle navi ormeggiate nel porto ed in genere persone appartenenti ad imprese/enti che abbiano necessità di accedere al porto per un periodo massimo di *3 giorni consecutivi* presso le imprese/enti operanti stabilmente in porto.

Sono escluse le persone appartenenti ad imprese che effettuano attività che *debbano* essere oggetto di specifica programmazione settoriale e possano essere considerate a rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le visite scolastiche presso imprese portuali sono disciplinate all'articolo 14 di questa ordinanza, pur essendo autorizzate anch'esse per via telematica.

2. personale di imprese autorizzate, ai sensi all'art 4 del Decreto AP SV n. 56/2005 *ex art.* 68 Cod. Nav., ad eseguire interventi occasionali per un periodo di tempo limitato. Si tratta di imprese che effettuano *attività* che, secondo il giudizio discrezionale dell'Ufficio I.L.P.P., *debbano* essere oggetto di specifica programmazione settoriale e possano essere considerate a rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.



3. conducenti di veicoli che operano come vettori e loro ausiliari (accessi giornalieri).
4. equipaggi di imbarcazioni da diporto ormeggiate nelle aree portuali soggette a vigilanza per un periodo massimo di 5 giorni, disciplinati all'articolo 12 della presente Ordinanza;

4. – Gli interventi occasionali: modalità e limiti di utilizzo

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento allegato al Decreto AP SV n. 56/2005, *ex art 68 Cod. Nav.* nell'arco dell'anno solare, un'impresa può effettuare **interventi occasionali** nel **rispetto dei seguenti limiti**:

- tre interventi della durata massima di due giorni cadauno;
- due interventi della durata massima di 15 gg cadauno;

Nel caso in cui l'impresa debba nuovamente operare all'interno delle aree portuali soggette a vigilanza, è necessario procedere alla richiesta di iscrizione al registro delle imprese previsto dal Regolamento allegato al Decreto AP SV n. 56/2005 ed adottato in conformità all' articolo 68 del Codice della Navigazione.

Se il soggetto operante stabilmente in porto non dispone del servizio telematico, gli accessi per interventi occasionali possono essere alternativamente autorizzati mediante l'invio della seguente documentazione all'Ufficio I.L.P.P.:

- a) istanza di richiesta di accesso in porto compilata dal rappresentate legale dell'impresa che effettua l'intervento;
- b) istanza di intervento meramente occasionale formulata dal soggetto operante stabilmente in porto;

Della concessa autorizzazione ad operare si dà comunque atto attraverso la consegna, da parte degli operatori al varco portuale, di badge di accesso occasionali.

5. Le dichiarazioni sostitutive previste nelle comunicazioni telematiche

Il soggetto accreditato al servizio telematico di richiesta di permessi è responsabile di tutte le dichiarazioni ed informazioni contenute nelle comunicazioni telematiche.

6. La perdita o la sostituzione dei badge d'accesso temporanei

In caso di danneggiamento del badge temporaneo tale da non consentire l'identificazione presso i lettori di prossimità, la persona deve provvedere a richiedere agli operatori del varco portuale un duplicato del badge previa consegna del permesso danneggiato.

In caso di smarrimento del badge il titolare deve richiederne all'Ufficio I.L.P.P. il duplicato. Tale richiesta avviene mediante la compilazione e la consegna all'Ufficio dell'apposito modulo - *sub. 1* Modulo 5 - che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, contiene l'attestazione dello smarrimento del documento.



Articolo 10bis

Accessi Occasionali di Vettori in caso di urgenza

1 – L’abilitazione all’utilizzo della procedura per l’accesso dei vettori occasionali in caso di urgenza

I soggetti operanti stabilmente in porto, per poter usufruire del servizio di richiesta di accesso per vettori occasionali in condizioni di urgenza, descritto al comma 3 di questo articolo, devono presentare all’Ufficio I.L.P.P. il modulo di attivazione del servizio - *sub 1* Modulo 3-1 debitamente compilato e sottoscritto.

Il requisito necessario per l’ottenimento dell’abilitazione al servizio è che il richiedente operi stabilmente in porto. Rientrano in questa categoria:

1. le imprese che erogano servizi ed operazioni portuali;
2. i titolari di concessioni demaniali ubicate all’interno delle aree portuali soggette a vigilanza;
3. altri ulteriori soggetti che, a giudizio dell’Ufficio I.L.P.P., sono in possesso dei requisiti necessari;

I costi del servizio sono indicati all’allegato II della presente Ordinanza.

Con la richiesta di attivazione del servizio il soggetto operante stabilmente in porto si assume ogni responsabilità derivante dall’accesso di persone e di mezzi non preventivamente accreditati presso il sistema informativo ad uso degli addetti alla vigilanza dei varchi portuali.

2– Ambito di applicazione della procedura e limiti di utilizzo

La procedura di accesso al porto disciplinata nel presente articolo è possibile solo per i conducenti di veicoli che operano come vettori e loro ausiliari che intendano accedere al porto e risultino, al momento di arrivo al varco portuale, privi di badge rilasciato dall’Autorità Portuale di cui all’art. 9 e di richiesta telematica da parte di un soggetto di cui all’art. 10.

L’utilizzo di tale procedimento dovrà essere limitato solo quando particolari esigenze operative ed organizzative, non consentano di attivare la procedura di richiesta di accessi occasionali per via telematica di cui all’art. 10.

3 – Modalità di utilizzo del servizio

Al momento di arrivo al varco il vettore deve dichiarare agli addetti alla vigilanza l’impresa e l’area portuale a cui è diretto.

Il personale addetto al varco, dopo aver verificato che l’impresa di destinazione è abilitata all’utilizzo della presente modalità, procede ad identificare la/e persona/e ed il mezzo, acquisendo in via informatica il/i documento/i identificativo/i.

Conclusi gli adempimenti sopraindicati, gli addetti:

- a. consegnano al vettore il Modulo 3-2 allegato *sub 1* che lo stesso dovrà riconsegnare, debitamente compilato, al varco al momento dell’uscita dalle aree portuali
- b. consentono l’accesso al vettore;



- c. provvedono all'inoltro contestuale di una comunicazione telematica agli enti di vigilanza ed all'impresa portuale di destinazione contenente i dati identificativi di persone/veicoli accedenti al porto e l'indicazione del destinatario.

Al momento di uscita dal varco portuale il vettore dovrà consegnare al personale di vigilanza la dichiarazione compilata dall'impresa di destinazione di cui al punto a. sopra indicato che attesta l'effettiva regolarità dell'accesso, il cui fac-simile è allegato *sub* I, Modulo 3-2.

Articolo 11

Gli equipaggi delle navi commerciali

Il transito nelle aree portuali soggette a vigilanza è consentito al personale marittimo imbarcato su navi commerciali ormeggiate nei bacini portuali di Savona – Vado previo deposito ai varchi, da parte delle Agenzie Marittime, delle liste degli equipaggi in arrivo ed in partenza munite di visto dalla locale Polizia di Frontiera Marittima.

Al momento di arrivo al varco i marittimi devono esibire agli addetti alla vigilanza il libretto di navigazione o altro documento che ne attesti la qualifica e l'identità.

L'addetto al varco verifica che la persona:

- appartenga all'equipaggio di una delle navi commerciali ormeggiate in porto;
- abbia ricevuto dalla Polizia di Frontiera Marittima l'autorizzazione a entrare/uscire dall'area portuale.

Articolo 12

Gli equipaggi delle imbarcazioni da diporto

1. Il rilascio dei badge da parte dell'Ufficio I.L.P.P.

I membri degli equipaggi di imbarcazioni da diporto ormeggiate nei bacini portuali soggetti a vigilanza devono, per poter transitare dai varchi portuali, essere in possesso di *badge* regolarmente rilasciati dall'Ufficio I.L.P.P.

Il cantiere nautico presso il quale l'imbarcazione è ormeggiata deve inviare all'Ufficio I.L.P.P., il modulo di istanza per il rilascio di permessi ingresso insieme ai seguenti documenti:

- a) copia della lista equipaggio dell'imbarcazione in partenza o in arrivo, timbrata dalla Polizia di frontiera Marittima che ne attesta l'avvenuto controllo;
- b) Fototessere delle persone per le quali è richiesto l'accesso secondo le caratteristiche indicate al punto 4 dell'articolo 9.
- c) per i soggetti stranieri di cui all'art. 1 del D.lgs n. 286 del 25-7- 1998
 - a. fotocopia del passaporto in corso di validità;
 - b. nel caso in cui lo straniero debba soggiornare per più di 8 gg lavorativi nel territorio italiano, copia del permesso di soggiorno, della carta di soggiorno o comunque di altro documento che attesti l'effettuazione della denuncia di presenza al questore della provincia in cui lo straniero si trova ai sensi dell'art 5, comma 2 del D.lgs n. 286 del 25-7-1998. Il soggetto che, regolarmente imbarcato, pernotti bordo dell'imbarcazione (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) è esentato dalla presentazione di domanda di permesso di soggiorno di cui al



precedente paragrafo. In quest'ultima ipotesi il marittimo è soggetto alle stesse limitazioni previste per i marittimi imbarcati su navi commerciali.

- d) per i cittadini appartenenti ad uno stato dell'Unione Europea, nel caso in cui il soggiorno sia di durata superiore a tre mesi, la carta di soggiorno di cui all'articolo 5 del D.P.R. 54/2002 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea*”

I *badge* possono rimanere in possesso degli equipaggi anche nel caso di partenza dell'imbarcazione.

L'Ufficio I.L.P.P. provvede ad abilitare/disabilitare i permessi di accesso sulla base delle comunicazioni del cantiere nautico relativamente alla permanenza dell'imbarcazione.

2. La gestione degli accessi urgenti

Nel caso di arrivi o partenze improvvisi di equipaggi, tali da non consentire l'adempimento della procedura indicata al punto precedente, il cantiere nautico può usufruire delle richieste telematiche di accessi occasionali di cui all'articolo 10.

La comunicazione telematica inoltrata dal rappresentante legale del cantiere nautico ed indicante l'identità delle persone e dei mezzi che si intende far entrare/uscire dalle aree soggette a vigilanza, prevede la sottoscrizione esplicita delle seguenti dichiarazioni:

- equipaggi in partenza: dichiarazione, prima della partenza dell'equipaggio dal porto di Savona, di aver adempiuto alle pratiche concordate con la Polizia di Frontiera Marittima. Il *badge* temporaneo viene restituito agli operatori del varco da parte del personale del cantiere nautico;
- equipaggi in arrivo:
 - dichiarazione, prima dell'uscita dell'equipaggio dalle aree soggette a vigilanza, di aver adempiuto alle pratiche concordate con la Polizia di Frontiera Marittima;
 - nel caso in cui lo stesso equipaggio riparta nel corso dello stesso periodo di validità dell'autorizzazione all'accesso telematica, dichiarazione di adempiere alle pratiche concordate con la Polizia di Frontiera Marittima;

L'adempimento delle pratiche di Polizia di Frontiera Marittima è attestato unicamente dal timbro sulla lista di equipaggio che deve essere presentata ai competenti uffici dal Comandante dell'imbarcazione, suo delegato o dall'Agenzia Marittima Raccomandataria, ove presente.

La richiesta telematica di accessi occasionali per gli equipaggi è valida per un periodo massimo di 5 giorni. Oltre tale termine il cantiere nautico deve comunque procedere all'ottenimento dei *badge* da parte dell'Ufficio I.L.P.P. dell'Autorità Portuale.

Il rilascio dei *badge* da parte dell'Ufficio I.L.P.P. descritto al punto 1 di questo articolo, deve essere la procedura prioritaria utilizzata dal cantiere.

Articolo 13



I visitatori accompagnati da personale dell'Autorità Portuale

Le visite nel porto di Savona – Vado sono autorizzate dall'Ufficio I.L.P.P. e si svolgono con la presenza di personale dell'Autorità Portuale.

Per visita al porto si intendono quelle effettuate dalle scuole, dagli istituti di formazione, dalle associazioni, dagli enti pubblici o dalle altre istituzioni di volta in volta autorizzate dall'Autorità Portuale.

Il rappresentante legale dell'ente richiedente deve compilare ed inviare l'apposito **modulo 2- sub 1** all'Ufficio I.L.P.P. ed è responsabile, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà in esso contenute.

Articolo 14

Le visite scolastiche presso gli impianti portuali in concessione

Nel caso di visite scolastiche presso impianti portuali ubicati all'interno delle aree soggette a vigilanza, l'impresa concessionaria deve effettuare, per via telematica, la richiesta di accesso per le persone (accompagnatori e studenti) ed i relativi veicoli.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 10 della presente ordinanza, gli addetti al varco portuale rilasciano un badge occasionale valido per un giorno ai soli accompagnatori responsabili del gruppo.

CAPO III

MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ACCESSO PER I VEICOLI

Articolo 15

L'accesso dei veicoli appartenenti alle Forze Armate, Forze dell'Ordine e di Soccorso, all'Ente Poste Italiane

I veicoli appartenenti all'Ente Poste Italiane nonché alle categorie di cui all'articolo 5 di questa ordinanza, possono accedere alle aree portuali sottoposte a vigilanza.

Se il personale di cui all'art. 5 è alla guida di veicoli privati deve essere in possesso di un badge di accesso personale rilasciato secondo le procedure indicate all'articolo 9.

Articolo 16

Rilascio delle autorizzazioni all'accesso dei veicoli da parte dell'Ufficio I.L.P.P.

Il rilascio, da parte dell'Ufficio I.L.P.P., delle autorizzazioni all'accesso per i veicoli avviene secondo le modalità descritte all'articolo 9.

A ciascun *badge* personale sono associate anche le informazioni relative ai veicoli che la persona può condurre e quindi:

- a) i veicoli personali
- b) i veicoli dell'azienda di appartenenza



L'Ufficio I.L.P.P. deve ricevere dall'ente richiedente il modulo di richiesta di permessi di accesso in porto nel quale, in base all'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, il rappresentante legale dichiara:

- a) il tipo e il numero di targa di ciascun veicolo
- b) a quali persone deve essere associato ciascun veicolo. Nel caso di veicoli aziendali tutti i dipendenti dell'ente richiedente saranno abilitati a condurli mentre nel caso di veicolo privato, lo stesso sarà associato solo al legittimo proprietario o ad altra persona delegata.

I costi e le modalità di pagamento relativi al rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all'accesso per i veicoli sono descritti all'allegato II della presente ordinanza e sono comunque disponibili sul sito dell'Autorità Portuale al seguente indirizzo: www.porto.sv.it

I permessi di accesso per i veicoli non autorizzano alla sosta in aree portuali ad esclusione delle aree portuali comuni a ciò destinate, secondo quanto disposto dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona in materia di viabilità portuale.

La sosta dei veicoli all'interno di aree assegnate in concessione non è consentita senza l'assenso dello stesso concessionario.

Articolo 17

Gli accessi occasionali dei veicoli

Il rilascio delle autorizzazioni all'accesso occasionali per i veicoli avviene secondo le modalità descritte all'articolo 10 di questa ordinanza.

Al *badge* temporaneo personale consegnato dagli operatori al varco sono associati anche i dati relativi ai veicoli che le persone possono condurre e quindi:

- a) i veicoli personali
- b) i veicoli dell'azienda di appartenenza

Questi dati devono essere specificati nella comunicazione telematica effettuata dal soggetto operante stabilmente in porto.

I costi e le modalità di pagamento relativi al rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all'accesso per i veicoli sono descritti all'allegato III della presente ordinanza e sono comunque disponibili sul sito dell'Autorità Portuale al seguente indirizzo : www.porto.sv.it

I permessi di accesso per i veicoli non autorizzano alla sosta in aree portuali ad esclusione delle aree portuali comuni a ciò destinate, secondo quanto disposto dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona in materia di viabilità portuale.

La sosta dei veicoli all'interno di aree assegnate in concessione non è consentita senza l'assenso dello stesso concessionario.



CAPO IV

GLI ACCESSI ALLA STAZIONE MARITTIMA DEL PORTO DI SAVONA

Articolo 18

La gestione dei controlli sugli accessi all'area crociere

Alle persone e veicoli diretti o provenienti alle/dalle navi da crociera ormeggiate alla Stazione Marittima del porto di Savona (passeggeri in arrivo o in partenza, membri dell'equipaggio delle navi da crociera, fornitori occasionali...), non si applica il sistema di autorizzazioni all'accesso disciplinato ai capi I, II, e III della presente ordinanza.

Agli stessi soggetti è inibito l'accesso alle aree del porto commerciale. La società "Costa Crociere S.p.a." è responsabile della loro vigilanza ed è altresì responsabile della completa applicazione del proprio piano di sicurezza approvato dalla locale Capitaneria di Porto ed adottato in conformità al Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004

Nei giorni in cui scalano navi da crociera alla Stazione Marittima del porto di Savona, limitatamente al periodo compreso tra le due ore che precedono l'accosto della nave e la conclusione delle operazioni di disormeggio, l'impresa portuale "Costa Crociere S.p.a." è responsabile dei controlli sull'identità e la qualifica delle persone e dei mezzi alle banchine. A tal fine la medesima società garantirà la presenza di personale finalizzato a detto controllo presso i varchi portuali di Savona indicati all'art. 4 della presente Ordinanza.

Nei periodi non compresi tra le due ore che precedono l'accosto della nave e la conclusione delle operazioni di disormeggio, l'accesso all'area crociere è consentito solo ai possessori di autorizzazioni all'accesso rilasciate dall'Ufficio I.L.P.P. dell'Autorità Portuale o ai soggetti per i quali la società Costa Crociere S.p.a. ha richiesto un accesso occasionale per via telematica di cui all'art 10.

In caso di assenza del personale al varco "Stazione Marittima", sono effettuate dagli addetti presso il varco "Porto Commerciale":

- l'identificazione delle persone e dei mezzi;
- la verifica della corrispondenza fra l'identità della persona ed i dati trasmessi dall'impresa che ha richiesto l'accesso;
- la consegna dei *badge* temporanei

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24

Riservatezza e diffusione delle informazioni

Nell'applicare la presente Ordinanza l'Autorità Portuale adotta misure appropriate per tutelare le informazioni soggette all'obbligo di riservatezza.

Qualsiasi membro del personale addetto alle ispezioni o al trattamento delle informazioni riservate connesse con la presente Ordinanza è tenuto al rispetto delle misure approvate in conformità al D.Lgs. 196/2003.



Articolo 25

Revoche

L'Autorità Portuale si riserva in ogni momento, anche in relazione alle segnalazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, di revocare le autorizzazioni all'accesso contemplate nella presente Ordinanza.

Articolo 26

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca altro più grave reato, le persone che accedono e/o circolano al porto in violazione delle norme della presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione dagli Organi adibiti al controllo in ambito portuale.

Articolo 27

Obblighi

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

IL PRESIDENTE
(Cristoforo Canavese)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Emma Mazzitelli)